

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 22/2024, del 12 febbraio, sull'illegittimità del mancato pagamento dei *salarios de tramitación* a una lavoratrice incinta**

12/04/2024

Con la [STC 22/2024](#), la *sala* prima del Tribunale costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del trattamento economico peggiorativo ricevuto da una lavoratrice incinta dopo un licenziamento illegittimo.

Il caso di specie riguardava l'estinzione del contratto di lavoro per cause economiche delle quattro lavoratrici di un negozio di prodotti per la cura degli animali. Il licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro, ma poiché la ricorrente era incinta, l'applicazione dell'[art. 53, comma 4, par. b\)](#), dello Statuto dei lavoratori aveva comportato che il suo licenziamento fosse dichiarato (non illegittimo ma) nullo¹.

Tenuto conto che la chiusura dell'attività aveva precluso la possibilità di riammettere le donne al posto di lavoro, il giudice del lavoro aveva decretato il pagamento di un indennizzo e dei cc.dd. *salarios de tramitación*, gli arretrati salariali. Tuttavia, l'amministrazione si era rifiutata di pagare i *salarios de tramitación* della ricorrente perché l'[art. 116, comma 2](#), della legge sulla giurisdizione del lavoro, che disciplina il procedimento per richiederli allo Stato qualora il datore di lavoro sia provvisoriamente insolvente, si riferisce al licenziamento illegittimo e nulla dice in merito al licenziamento nullo.

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l'interpretazione rigorosa, letterale e formalista del quadro normativo ha comportato la violazione del divieto di discriminazione in ragione del sesso di cui all'art. 14 Cost. La *sala* ha ritenuto inaccettabile che l'applicazione di una garanzia imperativa riconosciuta dalla legge, che ha come unico scopo quello di concedere un *plus* di tutela alla donna lavoratrice incinta, potesse porla in concreto in una situazione deteriore rispetto a quella delle tre colleghe, facendo diventare la gravidanza una circostanza pernicioso.

Carmen Guerrero Picó

¹ Lo Statuto dei lavoratori distingue tra licenziamento illegittimo e licenziamento nullo.

In caso di licenziamento illegittimo (il c.d. *despido improcedente*, cioè senza giusta causa o che non rispetta i requisiti di forma), il datore di lavoro deve optare tra la reintegrazione del lavoratore (con il versamento degli arretrati salariali, i c.d. *salarios de tramitación*) e il pagamento di un indennizzo ([art. 56 SL](#)). In assenza di opzione, il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro.

Se il licenziamento è invece nullo, perché il motivo rientra in una delle cause di discriminazione vietate dall'art. 14 della Costituzione o dalla legge, oppure è contrario ai diritti fondamentali e alle libertà pubbliche del lavoratore, si produce l'effetto della reintegrazione immediata del lavoratore con il pagamento dei salari arretrati ([art. 55, comma 6, SL](#)), inoltre, al lavoratore spetta un risarcimento aggiuntivo, stabilito dal giudice del lavoro, per eventuali danni e pregiudizi ([artt. 182-183](#) della legge sulla giurisdizione del lavoro).